

Risposta n. 32

OGGETTO: Interpello ordinario art. 11, comma 1, lettera a), Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA apparecchi per aerosol terapia

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA ("istante"), residente fiscalmente in.., rappresenta di svolgere tra le varie attività anche la vendita di dispositivi medici di vario tipo, ivi compresi gli apparecchi per aerosol terapia.

Le cessioni dei suddetti prodotti (apparecchi per aerosol terapia) eseguite, tramite canali "*on line*" e "*offline*", a favore dei consumatori finali sono assoggettate, dalla società istante, all'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Tanto premesso, la società ALFA chiede di sapere se alle cessioni dei suddetti apparecchi aerosol, classificabili come dispositivi medici usati esclusivamente in associazione di farmaci, sia applicabile l'aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, nell'accezione di cui alla norma d'interpretazione autentica introdotta dalla legge di bilancio 2019.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società ALFA evidenzia che la norma d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 3, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha esteso l'applicabilità dell'aliquota ridotta del 10%, di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, anche alle cessioni di dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici.

La società istante ritiene, quindi, che le cessioni di apparecchi per aerosol terapia e relativi accessori, essendo questi ultimi qualificabili come dispositivi medici, siano assoggettabili all'aliquota ridotta del 10%, ai sensi del richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito oggetto d'interpello riguarda la riconducibilità degli apparecchi per aerosol terapia e loro accessori, ceduti dalla società istante, tra i "*dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie*" le cui cessioni - per effetto della norma d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - sono assoggettabili all'aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Il richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per le cessioni di "*medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale*".

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante legge di bilancio 2019), al fine di chiarire dubbi emersi in sede di applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, ha fornito

l'interpretazione autentica della disposizione agevolativa recata dal predetto n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, estendendone l'ambito di operatività.

Infatti, l'art. 1, comma 3, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 %, *"anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune"*.

Come precisato con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, la norma d'interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce "3004" della Nomenclatura combinata (risposta n. 507 del 10 dicembre 2019).

In proposito, si fa presente che il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce 3004 i "*Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto*".

Come riportato nella sopra citata circolare, si tratta, a titolo esemplificativo, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale

3004.

Pertanto, alla luce dei principi dettati dalla norma d'interpretazione autentica, si ritiene che alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non sia applicabile l'aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, configurandosi come dispositivi medici non classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale "3004" quali "*medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici*".

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)